

Scano ed altri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda giusto ed opportuno che siano ripristinati, a favore degli edifici scolastici delle provincie meridionali e delle isole, gli stanziamenti portati dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, e devoluti per gli edifici scolastici dei paesi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 con decreto-legge 5 maggio 1915, n. 654; e sia quindi conservato per gli stessi edifici il contributo governativo del terzo della spesa stabilito dalla indicata legge del 1916 ».

RISPOSTA. — « Per poter riparare ai danni, che il terremoto del 13 gennaio 1915 cagionò agli edifici scolastici, e perchè nelle zone colpite dal terremoto potesse nuovamente sorgere la vita della scuola, d'accordo col Ministero del tesoro e con quello dei lavori pubblici, il Ministero della pubblica istruzione credette suo dovere di preparare subito gli opportuni provvedimenti, mediante speciali benefici da concedersi ai comuni per la bisogna. E fu autorizzata, con il Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, l'assegnazione di lire quattro milioni, delle quali due milioni da prelevarsi dal fondo di lire 30 milioni, di cui all'articolo 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e altri due milioni da prelevarsi sulle somme stabilite dall'articolo 63 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli esercizi finanziari 1914-15 e 1915-16. D'altra parte però il Ministero, perchè i comuni dell'Italia meridionale e insulare continuassero a fruire dei benefici concessi all'edilizia scolastica, e perchè il Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, non venisse ad annullare e a distruggere quanto fino allora si era praticato nei riguardi dei comuni accennati, sott'altra forma mise questi in grado di provvedere egualmente ai bisogni scolastici. E il Regio decreto 9 maggio citato statui che fino alle lire 100,000 del preventivo di spesa i comuni potessero richiedere mutui di favore senza interesse, in luogo dei mutui all'interesse dell'1 e dell'1 e mezzo per cento, e del sussidio del terzo che prima del decreto stesso veniva corrisposto. Con questa forma non si mutò affatto il contenuto dei benefici in quanto che, a computi fatti, risulta che il peso totale degli interessi che il Ministero si assume equivale approssimativamente all'ammontare del sussidio del terzo, che prima veniva concesso ai comuni in parola. Al riguardo poi si nota che con l'esercizio finanziario corrente sono esauriti

i fondi relativi a tali sussidi, in quanto che nell'articolo 63 della legge 15 luglio 1906, n. 383, è esplicitamente stabilito: « nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, sarà iscritta per un decennio in apposito capitolo la somma di un milione ».

« Pertanto non si crede necessario, anche per quest'ultimo fatto, di portare delle modificazioni a quanto fu stabilito dal Regio decreto 9 maggio 1915; il quale, mentre provvede a far risorgere le condizioni dell'edilizia scolastica nei comuni danneggiati dal terremoto, non obliterò in nessun modo i diritti dei comuni dell'Italia meridionale e insulare ad avvantaggiarsi di speciali concessioni per la costruzione degli edifici scolastici.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH ».

Scialoja. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda opportuno e conveniente nell'interesse dell'erario dello Stato e dello svolgimento dell'attività produttrice del paese, di inviare in congedo i militari dichiarati inabili alle fatiche di guerra, di cui i depositi abbondano. Tale provvedimento potrebbe essere limitato ai militari appartenenti alle sei classi della milizia territoriale dichiarati inabili per infermità non suscettibile di miglioramento ed effettuato in quei depositi, dove il numero degli inabili è superiore al fabbisogno dei servizi reggimentali ».

RISPOSTA. — « I militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, i quali attualmente trovansi presso i depositi, non sono già in numero eccessivo: lo comprova la circostanza che vari depositi non hanno potuto fornire gli uomini necessari per le compagnie presidiarie, che, pur essendo composte di uomini meno atti alle fatiche di guerra, trovano in rilevante numero utile impiego nella zona di guerra.

« Inoltre i militari appartenenti alle sei classi di milizia territoriale, ai quali più specialmente si riferisce l'invocato provvedimento del rinvio in congedo, non si trovano in massima presso i depositi, ma fanno parte dei battaglioni dell'anzidetta milizia, cui sono affidati moltissimi servizi di varia indole, tanto in zona di guerra che fuori, nei quali sono utilmente impiegati anche gli uomini meno atti alle fatiche di guerra.

« Non è quindi possibile consentire, nell'interesse dell'esercito, il chiesto congeda-